

Codice di condotta per fornitori e clienti di RÖHM GmbH:

Contenuto

1. Premessa	1
2. Requisiti di fornitori e clienti	2
2.1 Responsabilità sociale.....	2
2.2 Responsabilità ecologica	4
2.3 Condotta commerciale etica.....	5
3. Attuazione dei requisiti riguardo ai fornitori	6
4. Attuazione dei requisiti riguardo ai clienti.....	6
5. Segnalazione di infrazioni	6

1. Premessa

RÖHM GmbH favorisce una gestione d'impresa ecologicamente e socialmente responsabile. In merito ad essa, sottintendiamo per i nostri collaboratori e collaboratrici l'osservanza e la salvaguardia dei principi della condotta ecologica, sociale ed etica durante il lavoro e che diano il buon esempio, per garantire la realizzazione di una gestione d'impresa responsabile.

Ci attendiamo che lo stesso avvenga anche con i nostri fornitori e clienti.

Ci impegniamo ad ottimizzare l'attività della nostra impresa e i nostri prodotti in direzione della sostenibilità. In relazione a quanto sopra, invitiamo le nostre controparti contrattuali a contribuirvi in direzione di un approccio olistico ed eventualmente a sostenerci in sede di esecuzione di procedure di verifica esterna (audit).

Le controparti contrattuali convengono per la futura collaborazione la validità delle prescrizioni a seguire, per un codice di condotta comune. Il suddetto codice è considerato la base di tutte le future forniture. Le controparti contrattuali si impegnano nel presente atto a soddisfare i principi e i requisiti del codice di condotta.

Invitiamo inoltre i nostri fornitori ad obbligare, per contratto, i propri subappaltatori al rispetto delle prescrizioni e delle norme a seguire.

Il codice di condotta per clienti e fornitori entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione. Un'infrazione dello stesso può determinare un richiamo ingiuntivo come pure comportare, in definitiva, la cessazione del rapporto commerciale.

Il nostro codice di condotta si fonda per tali fini sulla legislazione nazionale, sulle direttive dell'UE, nonché sulle convenzioni internazionali riconosciute: in specie, sulla «Dichiarazione universale dei diritti umani» delle Nazioni Unite, sulle direttive in materia di diritti dei minori e attività d'impresa, sui «Principi guida su imprese e diritti umani» delle Nazioni Unite, sulle norme di lavoro internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro, nonché sul «Patto mondiale» delle Nazioni Unite (*Global Compact*).

2. Requisiti di fornitori e clienti

2.1 Responsabilità sociale

2.1.1 Esclusione del lavoro forzato

Le controparti contrattuali si impegnano a rispettare il diritto alla libera scelta del lavoro. Si vietano il lavoro forzato, il lavoro in schiavitù, la tratta di esseri umani od operazioni equiparabili. Non si deve inoltre verificare alcun trattamento inaccettabile dei lavoratori e delle lavoratrici quale ad esempio molestie psicologiche, sessuali o fisiche di alcun tipo.

2.1.2 Divieto di lavoro minorile

Non si deve ricorrere al lavoro minorile in alcuna fase della produzione. La controparte contrattuale si impegna al rispetto delle raccomandazioni derivanti dalle convenzioni dell'OIL sull'età minima per l'accesso al lavoro dei minori. L'età di lavoratori e lavoratrici non dovrà essere inferiore all'età in cui termina l'obbligo scolastico generale e non deve comunque essere al di sotto dei 15 anni.

2.1.3 Equa remunerazione

La retribuzione corrisposta a lavoratori e lavoratrici deve essere conforme a tutte le disposizioni di legge vigenti. Vi rientrano, tra le altre, le leggi sulla retribuzione minima, sul versamento delle prestazioni sociali e sugli straordinari. Qualora la retribuzione minima di legge non sia sufficiente alla copertura del costo della vita, la controparte contrattuale ha l'obbligo di versare un compenso che copra i fabbisogni essenziali. Nel suddetto contesto, non sono ammissibili le ritenute sulla retribuzione quali provvedimenti sanzionatori.

2.1.4 Equo orario di lavoro

Gli orari di lavoro devono essere conformi alle leggi di volta in volta vigenti, nonché alle norme di settore. Dopo sei giorni lavorativi consecutivi, è d'obbligo accordare a lavoratori e lavoratrici come minimo una giornata libera.

2.1.5 Libertà di associazione

La controparte contrattuale rispetta il diritto di lavoratori e lavoratrici alla libertà di associazione, all'adesione ai sindacati, all'appello alla rappresentanza dei lavoratori oppure all'appartenenza ai consigli di fabbrica in conformità alle leggi vigenti in loco. Si deve inoltre rendere possibile a lavoratori e lavoratrici comunicare con la direzione aziendale apertamente e senza timore di ritorsioni.

2.1.6 Divieto di discriminazione

Si vieta la discriminazione di lavoratori e lavoratrici sotto qualsiasi forma. Tale divieto vige per le penalizzazioni basate sul sesso, sulla razza, sulla casta, sul colore della pelle, sulla disabilità, sulle convinzioni politiche, sull'origine, sulla religione, sull'età, sullo stato di gravidanza e sull'orientamento sessuale. È d'obbligo rispettare la dignità personale, la vita privata e i diritti della personalità di singoli collaboratori e collaboratrici.

2.1.7 Tutela della salute; sicurezza sul luogo di lavoro

La responsabilità di un ambiente di lavoro sicuro e sano ricade sulla controparte contrattuale. Si dovranno prevenire gli incidenti, gli infortuni e i danni alla salute mediante la creazione, la strutturazione e l'impiego di adeguati sistemi di sicurezza sul lavoro. È inoltre d'obbligo informare e formare regolarmente i dipendenti e le dipendenti in ordine alle vigenti norme di tutela della salute e sicurezza, nonché ai relativi provvedimenti. Si offre a lavoratori e lavoratrici la possibilità di accesso all'acqua potabile in quantità sufficiente. Si assicura inoltre l'accesso a servizi igienici puliti.

2.1.8 Persone bisognose di protezione, minoranze e popoli indigeni

La controparte contrattuale rispetta il diritto delle persone bisognose di protezione, delle minoranze e di popoli indigeni di vivere in condizioni dignitose.

2.1.9 Sistema dei reclami

Spetta alla controparte contrattuale la competenza, sul piano aziendale, per l'istituzione e il mantenimento di un efficace meccanismo per i reclami destinato alle singole persone e alle collettività che possono essere colpite dalle ripercussioni negative.

2.1.10 Gestione dei minerali provenienti da zone di conflitto

Per i minerali provenienti da zone di conflitto come stagno, tungsteno (wolframio), tantalio e oro, nonché per le altre materie prime quali il cobalto, l'impresa instaura procedure in conformità ai principi guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

(OCSE) per l'adempimento del dovere di diligenza volto alla promozione di catene di approvvigionamento responsabili dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio. Inoltre, si attende che tali procedure vengano seguite anche dai propri fornitori. In esse, si dovranno evitare le fonderie e le raffinerie prive di adeguate procedure di diligenza sottoposte a verifica esterna.

2.1.11 Donazioni anziché regali

In linea con la nostra cultura aziendale basata sui valori, vogliamo essere un esempio di comportamento responsabile. Per questo motivo incoraggiamo i nostri dipendenti, clienti, fornitori e partner commerciali ad astenersi dal fare regali materiali e a sostenere invece specifici progetti sociali e sostenibili attraverso donazioni. La nostra fondazione affiliata all'azienda TOOLS FOR LIFE (www.toolsforlife.de) è impegnata in tutto il mondo nei settori dell'istruzione, dell'energia, della salute e della tutela ambientale. Ogni euro donato viene destinato al 100% al lavoro dei progetti, in modo trasparente, efficace e direttamente dove c'è bisogno di aiuto. Con questa iniziativa, non solo promuoviamo cambiamenti concreti sul campo, ma lanciamo anche un forte segnale a favore di un'attività commerciale sostenibile e dell'impegno sociale.

2.2 Responsabilità ecologica

2.2.1 Acque reflue industriali

La controparte contrattuale si impegna a introdurre adeguati provvedimenti per ridurre la generazione di acque reflue. È d'obbligo categorizzare per tipo, monitorare, analizzare e - all'occorrenza - trattare le acque reflue originate dallo svolgimento dei processi aziendali, dai procedimenti di fabbricazione e dagli impianti sanitari.

2.2.2 Emissioni

Le emissioni dovute alle attività operative (atmosferiche, acustiche, gas serra) devono essere ridotte al minimo e tipizzate prima del loro rilascio, monitorate e controllate regolarmente e trattate all'occorrenza. Il partner contrattuale inoltre dovrà monitorare i suoi sistemi di pulizia e riduzione ed è tenuto a trovare soluzioni economiche per minimizzare tutte le emissioni.

2.2.3 Rifiuti e materiali pericolosi

La controparte contrattuale segue una modalità d'approccio sistematica per individuare, gestire, ridurre e smaltire responsabilmente e coscientemente oppure riciclare i rifiuti solidi. In tale modalità d'approccio, è obbligatorio individuare le sostanze chimiche o i materiali che costituiscono una fonte di pericolo se rilasciati nell'ambiente e, in seguito, smaltire tali sostanze e materiali in modo da garantire le necessarie norme di sicurezza nelle relative fasi di gestione, trasporto, immagazzinaggio, utilizzo, riciclaggio o riutilizzo.

2.2.4 Riduzione del consumo di materie prime e risorse naturali

Devono essere ridotti o evitati l'impiego e il consumo di risorse durante la produzione e la generazione di rifiuti, inclusa l'acqua e l'energia. Ciò può essere realizzato mediante determinati procedimenti e misure, come ad es. la modifica dei processi di produzione e manutenzione nell'azienda, l'impiego di energia rinnovabile o l'uso di materiali alternativi, tramite il risparmio, il riciclaggio o il riuso di materiali.

2.2.5 Consumo energetico/efficienza energetica

È d'obbligo monitorare e documentare il consumo energetico. È importante inoltre reperire soluzioni economiche per migliorare il bilancio energetico e ridurre al minimo il consumo in termini di energia.

2.2.6 Biodiversità

Devono essere assicurati la protezione degli ecosistemi naturali, in particolare degli spazi vitali della fauna selvatica e l'uso sostenibile delle risorse naturali. Ne fanno parte le catene di fornitura che rinunciano al disboscamento e alla deforestazione.

2.3 Condotta commerciale etica

2.3.1 Concorrenza leale

La controparte contrattuale ha l'obbligo di rispettare le norme dell'attività commerciale equa, della pubblicità corretta e della concorrenza leale. È inoltre obbligatorio applicare le vigenti leggi sui cartelli (antimonopolio) che, nel quadro dei rapporti con i concorrenti, vietano in particolare le intese e altre attività che influiscano su prezzi o termini di fornitura e pagamento. Le suddette prescrizioni vietano, in aggiunta, le intese tra clienti e fornitori con le quali si intenda limitare la libertà dei clienti di definire autonomamente i propri prezzi e altri termini di fornitura e pagamento in sede di rivendita.

2.3.2 Riservatezza/protezione dei dati

È d'obbligo tutelare in modo adeguato le informazioni private. La controparte contrattuale ha l'obbligo di rispettare, in sede di acquisizione, memorizzazione, trattamento, trasmissione e divulgazione di informazioni personali, le leggi sulla protezione dei dati e sulla sicurezza delle informazioni, nonché le disposizioni e le ordinanze delle autorità.

2.3.3 Proprietà intellettuale

La controparte contrattuale ha l'obbligo di rispettare i diritti sulla proprietà intellettuale; il trasferimento della tecnologia e del sapere tecnico (*know-how*) deve aver luogo in modo da tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni del cliente.

2.3.4 Integrità professionale/corruzione/indebita percezione o sollecitazione di vantaggi È d'obbligo garantire le più elevate norme d'integrità professionale in tutte le attività

commerciali. In merito al divieto di tutte le forme di corruzione, corrottibilità, ricatto e appropriazione indebita, la controparte contrattuale deve perseguire una politica di tolleranza zero. È d'obbligo applicare metodi e processi di vigilanza e imposizione delle norme, al fine di garantire il rispetto delle leggi anticorruzione.

2.3.5 Conflitti di interesse

I partner commerciali prendono sempre le proprie decisioni sulla base di criteri oggettivi e comprensibili, senza lasciarsi influenzare da interessi estranei o da relazioni personali.

3. Attuazione dei requisiti riguardo ai fornitori

Dai nostri fornitori ci attendiamo l'identificazione dei rischi all'interno delle proprie catene di approvvigionamento e l'adozione di adeguati provvedimenti di risposta allorché li ravvisino. Nel caso si sospettino infrazioni, nonché ai fini della messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento con rischi maggiorati, esigiamo la pubblica divulgazione di tali catene di approvvigionamento.

Ci riserviamo la verifica del rispetto delle suddette prescrizioni e norme con l'ausilio di questionari di autovalutazione e di procedure di verifica esterna negli stabilimenti di produzione della controparte contrattuale.

Qualora la controparte contrattuale non soddisfi i requisiti del presente accordo, adotteremo idonei provvedimenti che possono determinare anche la sospensione o la cessazione di qualsiasi relazione commerciale.

4. Attuazione dei requisiti riguardo ai clienti

Parimenti dai nostri clienti, ci attendiamo l'ottemperanza alle disposizioni del codice di condotta. Qualora, nell'ambito della propria attività commerciale, i clienti infrangano le disposizioni di tale codice, RÖHM si riserva di emanare ammonizioni volte a eliminare le irregolarità, la fissazione di una scadenza per tale eliminazione e l'eventuale avvio di provvedimenti supplementari.

5. Segnalazione di infrazioni

Chiediamo alle nostre controparti contrattuali di portare a conoscenza del responsabile del controllo della conformità di RÖHM GmbH le eventuali infrazioni dei nostri collaboratori e

collaboratrici, al fine di poter adottare a nostra volta opportuni provvedimenti di risposta. Sul nostro sito web sono reperibili le informazioni sul sistema di segnalazione corrente.

Röhm GmbH

Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/Brenz, Deutschland/Germania Tel:
+49 7325 16-0, info@roehm.biz, www.roehm.biz